



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

Trasmettere a:

☒ [x] Segreteria

☐ [x] Ragioneria

☐ [x] Aff. Legali

☐ [] _____

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N. 169 del
19/12/2020

Reg. Area n. 467 del 09.12.2020

OGGETTO

CAUSA COMUNE DI MONTALBANO JONICO/ROSANO ANNUNZIATA
Ricorso in Appello- Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per
liquidazione competenze professionali all'avv. Paolo Federici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- la sig.ra Rosano Annunziata, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, in data 04.12.2018 notificava a questo Ente Ricorso al Tribunale di Matera per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n.16981;
- con il suddetto atto la ricorrente richiedeva il pagamento della somma di € 14.774,00 a titolo di danni da infiltrazioni di acque provenienti dalla viabilità pubblica a carico di un immobile di sua proprietà sito in via Piave n.8, riconosciuti dal CTU geom. Sandro Nardiello nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo in precedenza esperito, oltre costi di CTU e spese legali;
- con delibera di G.C. n.55 del 29.03.2019, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, si stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento;
- con determina area amministrativa n. 123 dello 01.04.2019 (R.G.288/2019) si affidava l'incarico in questione all'avv. Paolo C. Federici;

TENUTO CONTO che:

- l'avv. Paolo Federici con nota del 19.11.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15442, trasmetteva l'ordinanza del 16.11.2020 con la quale il giudice adito accoglieva il ricorso della sig.ra Rosano e condannava il comune al pagamento di:
 - € 14.774,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
 - € 145,50 per esborsi ed € 2.425,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie e accessori di legge, quali spese legali del procedimento, oltre le spese del giudizio di ATP liquidate in € 766,37 per

esborsi ed € 1.500,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- lo stesso legale con nota del 30.11.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n.15962, riteneva sussistere motivi di impugnazione della detta ordinanza così specificati:

- 1) *inammissibilità, rilevabile di ufficio, della domanda attorea, per omessa procedura di negoziazione assistita obbligatoria;*
- 2) *Concorso del fatto colposo del creditore;*
- 3) *Consulenza tecnica di ufficio priva delle necessarie prove di allagamento, richieste, fra l'altro, anche da controparte (oltre che dall'ente-cfr. relazione Arch. De Angelis);*

CONSIDERATO che con delibera di G.C. n.146 dello 03.12.2020 si stabiliva tra l'altro:

- di proporre appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera del 16.11.2020 con la quale è stato definito il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 c.p.c. presentato in data 04.12.2018 dalla sig.ra Rosano Annunziata, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, ed acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n. 16981;

-di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa e socio-culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale, non potendo in tale fase l'ente essere rappresentato dal responsabile del competente ufficio, compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta dell'avvocato cui conferire il patrocinio legale della controversia in questione;

DATO ATTO che:

- il Comune di Montalbano Jonico dispone di un l'elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di patrocinio legale secondo le linee guide ANAC;

- il bando per la formazione del detto elenco approvato con determina n.65 del 5.2.2020 prevedeva :

"Il Comune ha facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità, l'importanza e la complessità del contenzioso richiedano specifiche competenze di alta specializzazione. La medesima riserva opera anche nel caso di connessione e/o complementarietà dell'incarico da conferire con altro precedente";

- nel caso specifico trattasi di giudizio di appello quindi di incarico connesso a quello già affidato per il procedimento di sommaria cognizione all'avv. Paolo Federici;

CONSIDERATO che:

- in attuazione della detta riserva con propria nota dello 03.12.2020 prot. n.16244 veniva chiesto all'avv. Paolo Federici legale dell'ente nel procedimento di sommaria cognizione e pertanto già a conoscenza dei fatti, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura de quo;

- l'avv. Paolo Federici con nota dello 03.12.2020, acquisita al protocollo dell'ente in pari data n. 16278, comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso di € 2.776,00, pari alla metà dei medi tariffari, oltre rimborso forfettario al 15% e cap per un totale di **€ 3.308,90;**

-con successive note del 7.12.2020. prot. n.16435 e 16554 l'avv. Federici comunicava che il procedimento di appello necessita di copie urgenti di atti attenenti i due precedenti procedimenti, nonché il pagamento del contributo unificato, per un totale presumibile di € 400,00;

RITENUTO procedere alla nomina dell'Avvocato Paolo Federici quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022 - Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa e successive delibere di variazioni di bilancio di cui ultima di G.C. n.122 del 12.10.2020 ;
- la deliberazione di G.C. n.56 dello 02.04.2020 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2020-2022 ;
- la deliberazione di G.C.n.99 del 27.07.2020 con la quale venivano approvate variazioni alle
- dotazioni finanziarie del P.E.G.;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
- l'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8
- gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al citato procedimento, e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

-Di prendere atto della delibera di G.C. n. 146 dello 03.12.2020 con la quale si stabiliva di proporre appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera del 16.11.2020 con la quale è stato definito il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 c.p.c. presentato in data 04.12.2018 dalla sig.ra Rosano Annunziata, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, ed acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n. 16981;

- Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nella procedura sopra indicata all'Avvocato Paolo Federici, già legale dell'ente nel giudizio di sommaria cognizione;

- Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico

con il detto avvocato, predisposto per lo scopo dal competente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- Di impegnare la somma di € 3.708,14 di cui € 3.308,14 occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale ed € 400,00 per spese esenti;
- Di imputare la somma al cap.124 del bilancio del bilancio 2020-2022 – Esercizio di competenza 2020;
- Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
- Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- Di disporre, altresì, che la presente determinazione:
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria
Dr. M.T. Tornese

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
Dr. Vincenzo Pierro



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.146 del 03.12.2020,

e

L'avvocato Paolo C.Federici del foro di Matera (C.F. FDRPCR78P29G786C) con studio in Montalbano Jonico (MT) via Alighieri n.10;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.146 del 03.12.2020 si stabiliva:

-di proporre appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera del 16.11.2020 con la quale è stato definito il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 c.p.c. presentato in data 04.12.2018 dalla sig.ra Rosano Annunziata, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, ed acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n. 16981;

-di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa e socio-culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale, non potendo in tale fase l'ente essere rappresentato dal responsabile del competente ufficio, compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre;

-che pertanto, con determina area amministrativa n. (R.G. /2020) dello 12.2020, si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Paolo C. Federici (C.F. FDRPCR78P29G786C) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Paolo C.Federici, che accetta,

impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

- 1- L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- 2- A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3- Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di € **3.308,14** compresi rimborso forfetario nella misura del 15% e cpa così come comunicato con nota dello 03.12.2020 acquisita al prot. dell'ente in pari data al n.16278, oltre spese esenti preventivate in € 400,00 circa come da successive note del 7.12.2020. prot.n.16435 e n.16554. I compensi come sopra determinati, resteranno fissi ed invariabili, nel solo caso debbano cadere a carico dell'Amministrazione, mentre nell'ipotesi in cui la controversia si dovesse concludere con la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, per una cifra superiore, fermo restando il pagamento della somma a carico del Comune, la differenza tra questa e quella maggiore liquidata dal Giudice, verrà effettuata in favore del professionista nella sola ipotesi in cui la stessa venga effettivamente recuperata dall'avversario. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse liquidare una somma maggiore, il Comune verserà soltanto le competenze pattuite ed agirà per il recupero di quanto dovuto dall'avversario e solo nel caso in cui questi avrà effettivamente versato l'intera somma dovuta, il Comune riconoscerà al professionista la differenza di cui sopra.
- 4- Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5- Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.
Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6- Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.

- 7 Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8 Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9 Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10 Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11 Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12 Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 13 Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 14 Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.
- Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati. (Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)
- L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino al momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

- 15- La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 17- Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 18- L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza n.039381629 della Allianz Assicurazioni;
- 19- La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

MONTALBANO JONICO, addì _____

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
Dr. Vincenzo Pierro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2020 - Cap. /art.124- imp. ¹³⁵² - € 3.708,14

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

10/12/2020 - Cron. N. 2135 / 2020.

Dalla residenza comunale, 10/12/2020



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)